



A TUTTI
GLI INGEGNERI
ISCRITTI ALL'ALBO

LORO SEDI

Treviso, 14/12/2018
Prot. n.0003449/cp
Circolare n. 15/2018

Oggetto: Legge 132/2018 “Decreto Sicurezza” – Nuove disposizioni

Caro Collega,

Il D.L. del 4 ottobre 2018, n. 113, “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”, è stato convertito in legge lo scorso 1° dicembre (n. 132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018).

Come già informato nella circolare 10/2018 dello scorso 19 ottobre, la disciplina emanata dal governo ricomprendeva anche il monitoraggio dei cantieri temporanei e mobili con l'obbligo di notifica anche al Prefetto.

La conversione in legge ha modificato all'art 26, comma 1, l'obbligo di notifica al Prefetto, ora prevista **solo per le opere pubbliche**.

È stato, inoltre, introdotto un nuovo articolo, 26 bis, che prevede l'obbligo di **predisposizione del piano di emergenza interno** per gli **impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti** e di trasmissione, al Prefetto competente per territorio, di tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno, in totale analogia con quanto attualmente previsto per gli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 105/2015. Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno deve essere predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2018 (ossia entro il 3 marzo 2019).

«Art. 26 - bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.





5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
 - informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Cordialmente.

Il Consigliere Segretario
-ing. Federico Sartor -



Il Presidente
- Damiano Baldessin -

